



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato tali note;

che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione degli altri soggetti che hanno inviato istanza di MAD a Messina;

che, invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. Cass. n. 36356/2021) –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

tenuto conto della difficoltà di provvedere in tempi contenuti alla notifica con i mezzi ordinari, considerato l'elevato numero di destinatari;

viste le tabelle feriali;

p.q.m.

ordina a cura di parte ricorrente entro 20 gg. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, autorizzando la notifica di tutti gli atti processuali mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente;

fissa per la decisione l'udienza feriale del 31.8.2022;

dispone che la stessa sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima della data di udienza;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o



necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 12/07/2022

Il giudice
Valeria Totaro

